

Personale a tempo determinato - Diritto all'indennità sostitutiva delle ferie – non sussiste

il diritto dei lavoratori di godere di un adeguato numero di giorni di riposo nel corso dell'anno, onde reintegrare le proprie energie lavorative, impone ai datori di lavoro di riconoscere siffatti giorni ma non impone alla parte datoriale di far godere le ferie a discrezione del lavoratore, prescindendo dalle proprie esigenze in senso lato "produttive". E' essenziale che le ferie vengano godute dai lavoratori ma non anche che vengano godute in un determinato momento piuttosto che in un altro.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Edoardo Denaro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 848/2014 promossa da:

DELL'ANNA ALESSANDRO, con il patrocinio dell'avv. Alessio Ariotto,
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia 24, presso il difensore.

ATTORE

contro

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA –
USR Piemonte**, difeso in questa sede ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1, c.p.c. dalla funzionaria dott.sa. Concetta Parafioriti e dal dirigente
dott. Gianluca Lombardo, legalmente domiciliato presso l'Ufficio
Scolastico Provinciale in Torino, via Coazze 18.

CONVENUTO

Conclusioni di parte ricorrente:

*dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto al pagamento in
favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per discriminazione
economica della somma di euro 3437,88 oltre interessi legali dalle singole
scadenze al saldo;*

*dichiarare altresì tenuto e condannare il Ministero convenuto al
pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle
ferie non fruito nell'anno scolastico 2012/2013 della somma di euro
1846,80 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;*

*condannarsi il Ministero convenuto al rimborso delle spese e del
compenso dovuto al difensore da determinarsi in base ai criteri di cui al
Dm 140 sbarra 2012 con distrazione a favore dello stesso che si dichiara
antistatario.*

Conclusioni di parte convenuta:

respingere il ricorso per i motivi sopra esposti.

*Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con
riduzione del 20% degli onorari, così come previsto dall'articolo 152 bis
codice procedura civile.*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 31/1/2014 e ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

L'istante esponeva di avere prestato attività in qualità di insegnante di scuola secondaria di secondo grado in forza di contratti di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2006/2007; di essere sempre stato retribuito con il salario proprio della prima fascia; di non aver potuto fruire delle ferie nell'anno scolastico 2012/2013; di avere diritto al riconoscimento della posizione stipendiale maturata a far tempo dalla prima assunzione con diritto a un risarcimento del danno pari all'importo di euro 3.437,88; di avere diritto all'indennità sostitutiva delle ferie nell'importo di euro 1.846,80.

a sostegno della domanda produceva documenti.

L'amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, contestava il fondamento sia dell'una che dell'altra pretesa.

All'udienza del 8 aprile 2014, all'esito di pregresse discussioni orali ed avute precisazioni sui conteggi da parte del Ministero convenuto, il giudice decideva la causa come dal dispositivo della sentenza fissando in giorni 5 il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni di causa sono due e vanno trattate separatamente.

1) pretesa connessa alla discriminazione retributiva.

Il ricorrente sostiene di avere maturato il diritto al risarcimento del danno per la ritenuta illegittimità della disciplina contrattuale che attribuisce al personale scolastico supplente costantemente il solo trattamento stipendiale iniziale senza lo sviluppo previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Orbene, condivide il decidente il rilievo secondo il quale la direttiva 1999/70/CE - in particolare la clausola 4 (principio di non discriminazione) dell'allegato Accordo quadro - nonché l'art. 6 del D.Lgs 368/01 non consentono la disparità salariale denunciata.

Non v'è, invero, possibilità alcuna per giustificare la differenziazione con la peculiarità del comparto lavorativo in esame.

Il principio di non discriminazione nel trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non v'è ragione che trovi applicazione in un settore lavorativo e non in un altro.

In questa direzione è stata la pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-307/05. Anche l'iter di conversione in legge del decreto



134/09 depone nel medesimo senso, essendo stata significativamente eliminata la previsione secondo la quale i contratti a tempo determinato dei lavoratori della scuola *"non possono consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi"*.

Venendo al *quantum* delle pretese, esso è stato condiviso fra le parti, avendo la difesa del MIUR ritenuto corretto il conteggio di cui al ricorso. Sul dovuto, pari ad euro 3.437,88 decorrono gli interessi legali dalle singole scadenze.

2) indennità sostitutiva delle ferie.

Dalla lettura combinata del ricorso e della comparsa di risposta è dato comprendere quale sia stata la situazione del ricorrente con riferimento al periodo di ferie relativamente all'anno scolastico 2012/2013.

Con riferimento a questo anno di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta, intercorso fra il 1°.9.2012 e il 30.6.2013, è pacifico che all'insegnante nulla sia stato riconosciuto al momento di fine servizio a titolo di ferie non fruito per essere state queste considerate come godute nei giorni in cui, per effetto della sospensione delle attività didattiche, non venne prestata attività alcuna.

L'amministrazione convenuta richiama a fondamento della propria condotta, nuova rispetto al passato, quanto disposto dall'art. 5 D.L. 6.7.2012 n.95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012 n. 135 e dall'art.1, commi 54, 55 e 56, della legge 24.12.2012, la cui portata complessiva risulta riassunta nella circolare 4 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiamata da entrambe le parti.

La difesa Dell'Anna ha contestato le indicazioni proprie della circolare non in funzione delle norme particolari dalla stessa interpretate ma in funzione dei principi, come elaborati dalla giurisprudenza, di cui all'art. 36, comma 4, della nostra carta costituzionale ed in funzione dei principi di cui al decreto legislativo 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/CE, modificato dal decreto legislativo 213/2004, nonché, infine in funzione di quanto previsto dall'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di comparto.

Senonché, a giudizio di questo decidente, la contestazione non merita pregio in quanto nella fattispecie non v'è da valutare una condotta tenuta in quanto tale bensì una condotta tenuta in forza di specifiche disposizioni di legge sicché è la compatibilità col nostro sistema di queste disposizioni che occorre passare a valutare.

Sul punto, pur non volendo argomentare sul fatto che la prospettazione del ricorso non abbia con adeguata chiarezza affrontato quest'ultimo aspetto, ritiene il decidente come un contrasto fra le disposizioni



normative che si sono succedute per disciplinare nel 2012 quanto di interesse - dicendo (in un'ottica di contenimento delle spese erariali e, quindi, nell'ambito di regole appartenenti in qualche misura all'ordine pubblico economico) che agli insegnanti è imposto di godere delle ferie nei giorni in cui la loro prestazione non è utile - in realtà non sussiste.

Sia la normativa costituzionale che quella comunitaria prevedono il diritto dei lavoratori di godere di un adeguato numero di giorni di riposo nel corso dell'anno, onde reintegrare le proprie energie lavorative, imponendo ai datori di lavoro di riconoscere siffatti giorni ma non impongono alla parte datoriale di far godere le ferie a discrezione del lavoratore, prescindendo dalle proprie esigenze in senso lato "produttive".

Da una corretta lettura delle regole superiori in materia di ferie ciò che appare di tipo imperativo è che queste ferie vengano godute dai lavoratori ma non anche che vengano godute in un modo anziché in un altro.

Ne consegue che il ricorrente, nel corso del suo periodo di insegnamento nell'anno scolastico 2012/2013 avendo goduto di un numero di giorni di mancata attività corrispondenti ai giorni previsti dalla contrattazione collettiva di settore, non può più essere considerato portatore di un credito.

È vero che i giorni di inattività, considerati come di ferie, non sono stati da lui voluti e scelti come tali ma è altrettanto vero che la scelta dei detti giorni è avvenuta per effetto di legge, in maniera non irragionevole ed in relazione ad un tipo di prestazione lavorativa assolutamente peculiare.

Quanto al fatto della compatibilità della condotta di parte convenuta con quanto previsto dal comma 9 dell'art 13 c.c.n.l., che attribuisce ai docenti di beneficiare a certe condizioni di 6 giorni di ferie in giorni di scuola, menzionato in ricorso, e dalla seconda parte del comma 54 riportato, non si può ignorare il fatto che di giorni di ferie fruibili fuori dai periodi di sospensione dell'attività didattica il ricorrente ne chiese (v. comparsa MIUR sul punto) e ne utilizzò nel 2012 soltanto 2 (pari a quelli maturati nell'anno in questione) conchè *imputet sibi* se gli altri 3 giorni (6 all'anno e quindi 1 ogni due mesi) non li abbia potuti godere in coincidenza con giorni di scuola.

3) quantum debeatur.

Con riferimento alla pretesa connessa al primo aspetto della domanda, parte convenuta ha ritenuto corretto il conteggio elaborato dal prof. Dell'Anna con la conseguenza che il MIUR va condannato alla corresponsione della somma di euro 3.437,88 oltre accessori.

4) spese di giudizio.



Queste seguono la sola parziale soccombenza e, avuto riguardo al rapporto fra chiesto e riconosciuto, si possono compensare per un terzo fra le parti e accollarle per i restanti due terzi al convenuto soccombente. Dette spese si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.437,88 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

condanna il MIUR al pagamento in favore del ricorrente di due terzi delle spese di giudizio liquidate per l'intero in euro 2.700,00 (di cui euro 42,50 per C.U.) oltre Iva, Cpa e successive occorrenze con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Alessio Ariotto.

Torino, 8.4.2014

Il giudice
dott. Edoardo Denaro

